

NOVITA' IMU 2013 – SALDO

Per il versamento del Saldo IMU 2013 (**scadenza 16 dicembre 2013**) si confermano le seguenti **ALIQUOTE** stabilite con deliberazione C.C. n. 24 del 23/07/2013 (pubblicata sul MEF - Portale del Federalismo Fiscale in data 07/08/2013):

- aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,45%
- aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2%
- aliquota terreni agricoli: 0,76%
- aliquota fabbricati destinati ad attività industriali, artigianali e commerciali (C/1, C/2, C/3, C/7 e D ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D/5 e D/3): 0,76%
- aliquota per tutti gli immobili non ricompresi nei punti precedenti: 1,06%

DETRAZIONI

- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per l'anno 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400.

N.B. Abitazione Principale: è previsto (a norma del **D.L. n. 133/2013**) che il contribuente versi il 40% della differenza fra l'aliquota base e l'aliquota deliberata, nel caso in cui, come per il nostro Comune, quest'ultima sia maggiore del 4 per mille. Per questa quota è prevista la scadenza al **16 gennaio 2014**.

AREE FABBRICABILI

Con delibera della Giunta Comunale n. 36 del 09.05.2013, già pubblicata su questo sito, sono inoltre stati definiti i valori delle aree fabbricabili per l'anno 2013.

ESCLUSIONI

Con il **D.L. n. 133/2013** il legislatore **ha escluso dal pagamento del saldo IMU:**

- abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità per ciascuna delle seguenti categorie catastali C/2, C/6, C/7), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse caratteristiche degli IACP;
- abitazione coniugale assegnata ad uno dei coniugi a seguito di separazione legale e divorzio (comma 1 lettera b);
- abitazione di personale appartenente alle Forze Armate (art. 1 comma 1 lettera c);
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 5, del decreto legge n. 201, del 2011;
- terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

IMMOBILI MERCE

Il **D.L. n. 102/2013** ha esentato dall'IMU, a decorrere dal 1° luglio 2013, gli immobili merce. In particolare l'esenzione è limitata ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla

vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati. L'esenzione si applica quindi per gli immobili direttamente posseduti dall'impresa costruttrice (titolare del permesso di costruire) a condizione che tali fabbricati non siano locati. L'esenzione quindi non opera per le immobiliari.

Si informa altresì che, dal corrente anno 2013, tutta l'imposta va versata a favore del Comune, ad eccezione dei fabbricati di categoria catastale "D", per i quali, l'articolo 1, comma 380, lettera f, Legge n. 228/2012, ha disposto che è riservata allo Stato l'imposta calcolata con aliquota del 7,6 per mille, mentre al Comune è riservata se dovuta la differenza d'imposta calcolata applicando l'aliquota desunta dalla differenza tra l'aliquota deliberata ed il 7,6 per mille.

Codici tributo da utilizzare per il versamento del saldo 2013 con modello F24:

Codice Comune: M110

3912: IMU abitazione principale Comune (solo categorie catastali A/1-A/8 e A/9)

3914: IMU terreni agricoli Comune

3916: IMU aree fabbricabili Comune

3918: IMU altri fabbricati Comune (escluse categorie catastali D)

3925: IMU immobili gruppo catastale D (produttivi) Stato (calcolo acconto 2013 con aliquota del 7,6 per mille)

3930: IMU immobili gruppo catastale D (produttivi) Comune se dovuta (Differenza tra aliquota 7,6 e quella deliberata dal Comune).

Quanto sopra fatte salve eventuali ulteriori modifiche.

E' a disposizione il calcolo IMU ON LINE per l'anno 2013 nell'apposita sezione.

Si comunica che tutte le novità legislative verranno tempestivamente comunicate dall'ufficio tributi.